Sunto Aspetti Normativi Indicazioni pratiche sugli impatti in ambito assicurativo della nuova normativa fiscale



Normativa di riferimento in ambito welfare aziendale

Nell'ambito delle tematiche di welfare aziendale si possono individuare due ambiti di analisi:

- I servizi di welfare legati ai cosiddetti «flexible benefits». Una società può essere interessata ad offrire ai propri dipendenti un pacchetto di beni e servizi (c.d. "flexible benefits") diversi dalla tradizionale remunerazione in denaro attuando specifici piani di welfare aziendale con le finalità di migliorare la produttività dell'impresa e il benessere dei relativi dipendenti. I flexible benefits si inquadrano come una "deroga" alle regole in materia di reddito di lavoro dipendente, in base alle quali tutte le somme, in denaro o in natura, percepite in relazione al rapporto di lavoro sono tassate in capo al dipendente. Nell'ambito di tale deroga, vi sono benefit completamente esclusi dalla base imponibile ed altri per il quali vi sono soglie di esenzione.
- <u>La conversione dei premi di produttività aziendale</u> (previsti da contratti collettivi –ccnl e contratti aziendali) in servizi di welfare, che per alcuni ambiti richiamano la normativa di cui sopra. La Legge di Stabilità 2016 aveva infatti previsto la possibilità di erogare, su richiesta del dipendente, i benefit di cui sopra in sostituzione dei premi di risultato aventi determinate caratteristiche. La Legge di Stabilità 2017 ha ulteriormente modificato tale normativa.



Normativa di riferimento in ambito welfare aziendale

Normativa in tema di piani di welfare e flexible benefit

- Una società può essere interessata ad offrire ai propri dipendenti un pacchetto di beni e servizi (c.d. "flexible benefits") diversi dalla tradizionale remunerazione in denaro attuando specifici piani di welfare aziendale con le finalità di migliorare la produttività dell'impresa e il benessere dei relativi dipendenti. I flexible benefits si inquadrano come una "deroga" alle regole in materia di reddito di lavoro dipendente, in base alle quali tutte le somme, in denaro o in natura, percepite in relazione al rapporto di lavoro sono tassate in capo al dipendente. Nell'ambito di tale deroga, vi sono benefit completamente esclusi dalla base imponibile ed altri per il quali vi sono soglie di esenzione.
- I servizi previsti da un piano di *welfare* aziendale devono essere messi a disposizione <u>alla generalità dei dipendenti o a categorie di essi.</u>
- Il paniere di beni e servizi da includere in un piano di welfare aziendale può essere composto dai c.d. "fringe benefits", ovvero quei beni e servizi di cui all'art. 51 del Tuir che non concorrono ovvero concorrono in parte a formare reddito in capo al dipendente e che rappresentano per la società componenti di costo deducibili (ai fini Ires).



Normativa in tema di premi di risultato convertiti in servizi di welfare

Legge Stabilità 2015

Non concorrono alla formazione del reddito:

- I contributi versati a Casse Sanitarie entro il limite di €3.615,20
- i servizi di mensa e ticket restaurant fino a €5,29 giornalieri, €7 se elettronici.
- I servizi di trasporto collettivo.
- I contributi alla previdenza complementare entro il limite di €5.164.57.
- Particolari servizi di utilità sociale
- Beni e servizi di valore inferiore a €258,23

Legge di Stabilità 2016 (rispetto a 2015)

- Ampliamento delle tipologia di spesa per prestazioni in beni o servizi da parte dell'azienda a beneficio dei lavoratori non imponibili per questi ultimi.
- Ampio spazio alla previsione di alcune forme di "welfare aziendale", precedentemente precluse alla contrattazione collettiva (ora utilizzabile)
- Reintroduzione del premio di produttività (escluso nel 2015) che, se erogato sotto forma di welfare aziendale, risulta ancora più favorevole (risparmio fiscale e contributivo) sia per l'azienda che per il dipendente.
- Ampia facoltà di utilizzare forme a voucher per la fruizione di alcune tipologie di welfare aziendale

Legge di Stabilità 2017 (rispetto a 2016)

- Ampliato l'ambito di operatività del regime fiscale agevolato dei premi di risultato spettanti ai dipendenti introdotto dalla Legge di Stabilità 2016...
- I contributi alle forme pensionistiche complementari e i contributi di assistenza sanitaria, qualora siano percepiti per scelta del dipendente in sostituzione del premio di risultato non saranno soggetti né ad Irpef né ad imposta sostitutiva.
- Non saranno tassate ad Irpef i contributi e i premi versati dal datore di lavoro alla generalità o a categorie di dipendenti, per prestazioni, anche in forma assicurativa, aventi per oggetto il rischio di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana o aventi per oggetto il rischio di gravi patologie.



A decorrere dal 1° gennaio 2016, l'articolo 1 della Legge di Stabilità 2016, ha previsto in dettaglio una serie di novità importanti:

- ha ripristinato a regime la detassazione dei premi di risultato in favore dei lavoratori dipendenti nel settore privato, ovvero ha previsto la detassazione delle somme erogate sotto forma di partecipazione agli utili dell'impresa ai medesimi soggetti;
- ha previsto la possibilità per i lavoratori dipendenti nel settore privato di scegliere di trasformare il premio di risultato in servizi di welfare aziendale, senza scontare alcuna imposizione ai fini Irpef, nei limiti di quanto previsto dall'art. 51 del Tuir;
- ha apportato rilevanti modifiche all'articolo 51 del TUIR in materia di fringe benefit, orientate ad agevolare le opere ed i servizi messi a disposizione della generalità o di categorie dei dipendenti per finalità di carattere sociale.



A decorrere dal 1° gennaio 2017, la legge 11 dicembre 2016, n. 232, cosiddetta "Legge di stabilità 2017" ha apportato le seguenti novità:

- Ampliamento dell'ambito di operatività del regime fiscale agevolato dei premi di risultato spettanti ai dipendenti introdotto dalla Legge di Stabilità 2016. I premi di produzione di ammontare variabile, legati ad incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione, sono assoggettati ad un'imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali del 10%, nel limite di importo complessivo di 3.000 € lordi sui redditi non superiori a 80.000 €
- I contributi alle forme pensionistiche complementari di cui al D.Lgs. n. 252 del 2005 e i contributi di assistenza sanitaria di cui all'art. 51, c.2 del Tuir, qualora siano percepiti per scelta del dipendente in sostituzione del premio di risultato non saranno soggetti né ad Irpef né ad imposta sostitutiva.
- Non saranno tassate ad Irpef i contributi e i premi versati dal datore di lavoro alla generalità o a categorie di dipendenti, per prestazioni, anche in forma assicurativa, aventi per oggetto il rischio di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana o aventi per oggetto il rischio di gravi patologie.



Il dipendente ha la possibilità di convertire i premi di risultato spettanti in benefit aziendali se sono rispettate le seguenti condizioni:

- i premi di risultato devono essere di ammontare variabile, legati ad incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione rispetto ad un periodo congruo definito;
- il dipendente deve aver conseguito nell'anno precedente una retribuzione non superiore a € 80.000;
- il premio di risultato è convertibile (in tutto o in parte) in servizi welfare defiscalizzati fino all'importo massimo di 3.000 € lordi, 4.000 € per le aziende che coinvolgono pariteticamente i lavoratori nell'organizzazione del lavoro;
- l'erogazione del premio di risultato e la possibilità da parte del lavoratore di convertire il premio in benefit devono essere previsti contrattualmente.

Vantaggi per azienda	Vantaggi per lavoratore
 Diminuzione cuneo fiscale Migliore «clima» aziendale > aumento motivazione e produttività Potenziale miglioramento relazioni sindacali Fidelizzazione lavoratori 	 Risposte ad esigenze concrete Miglioramento clima lavorativo Possibilità di personalizzazione del benefit (anche rispetto ad esigenze familiari) Diminuzione del carico fiscale e dunque aumento del potere d'acquisto

Esempio: Premio di Risultato €1.000

Cash	Benefit
 Netto Busta: €650 circa (aliquota fiscale 10% + oneri contributivi) Costo azienda: €1.300 circa (oneri contributivi circa 30%) 	 Rimborsi/Voucher (ad es. servizio di assistenza familiare): €1.000 Costo azienda: €1.000

Possibili aree di intervento – esempi di servizi in ambito welfare

Area di intervento / tipologia di servizio	Limiti in caso di piano di welfare generico	Limiti in caso di conversione del premio di risultato (*)
Benefit di utilità sociale (servizi messi a disposizione direttamente dal datore di lavoro) con finalità: i) Ricreative: circoli sportivi e palestre; ii) Culturali: abbonamento cinema, teatro; iii) Sociali: centri di recupero; check-up medico; centri di assistenza psicologica; centri di riabilitazione; centri di assistenza parasanitaria e case di cura; iv) Educative: corsi di lingue.	Per il dipendente: esente Per l'azienda: deducibile nel limite del 5 per mille dell'ammontare delle spese per prestazioni di lavoro dipendente se previsti in base ad un piano unilaterale da parte del datore di lavoro ovvero interamente deducibili se previsti in base al contratto	Per il dipendente: esente Per l'azienda: interamente deducibili
Servizi di assistenza ai i) familiari anziani e ii) familiari non autosufficienti Assicurazioni aventi ad oggetto il rischio di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana o aventi a oggetto il rischio di una malattia grave.	Per il dipendente: esente Per l'azienda: deducibile nel limite del 5 per mille dell'ammontare delle spese per prestazioni di lavoro dipendente se previsti in base ad un piano unilaterale da parte del datore di lavoro ovvero interamente deducibili se previsti in base al contratto	Per il dipendente: esente Per l'azienda: interamente deducibili se previsti in base al contratto
Somme, servizi e prestazioni erogate per la fruizione da parte dei familiari dei dipendenti di: i) servizi di educazione e istruzione, anche in età prescolare, compresi i servizi integrativi e di mensa ad essi connessi; ii) servizi per la frequentazione di ludoteche e di centri estivi e invernali; iii) borse di studio.	Per il dipendente: esente Per l'azienda: deducibile nel limite del 5 per mille dell'ammontare delle spese per prestazioni di lavoro dipendente se previsti in base ad un piano unilaterale da parte del datore di lavoro ovvero interamente deducibili se previsti in base al contratto	Per il dipendente: esente Per l'azienda: interamente deducibili



Possibili aree di intervento – esempi di servizi in ambito welfare

Area di intervento / tipologia di servizio	Limiti in caso di piano di welfare generico	Limiti in caso di conversione del premio di risultato (*)
Servizio di trasporto collettivo (reso con mezzi propri del datore di lavoro ovvero affidato in appalto. Non sono ricompresi le indennità sostitutive del trasporto e il rimborso dei biglietti/ abbonamenti al lavoratore)	Per il dipendente: esente Per l'azienda: interamente deducibile	Per il dipendente: esente Per l'azienda: interamente deducibile
Cassa sanitaria (contributi alle casse di assistenza sanitaria)	Per il dipendente: esenzione fino ad Euro 3.615,20 su base annua Per l'azienda: interamente deducibile	Per il dipendente: esente senza limiti Per l'azienda: interamente deducibile
Previdenza integrativa (contributi alle forme pensionistiche complementari di cui a D. Lgs. 252/2005)	Per il dipendente: esenzione fino ad Euro 5.164,57 su base annua Per l'azienda: interamente deducibile	Per il dipendente: esente senza limiti Per l'azienda: interamente deducibile

In rosso: tematiche che impattano su soluzioni assicurative

(*) Tale possibilità deve essere prevista nel contratto

